

DALLA GAZZETTA UFFICIALE- 12 MARZO 2020 ORE 08:29

Coronavirus, chiusura per tutte le attività commerciali non essenziali

Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Con D.P.C.M. 11 marzo 2020 è stata decisa - dal 12 al 25 marzo 2020 - una sospensione totale di tutte le attività commerciali non essenziali. Restano aperti, con il rispetto delle già note regole di igiene e distanziamento tra le persone, solo le rivendite di generi alimentari, le farmacie e parafarmacie e poche altre tipologie di esercizi commerciali appositamente individuati nel decreto stesso. Si tenta così di frenare la curva dei contagi da Coronavirus che, in Italia, sembra non voler rallentare. Resta valida la regola per cui ci si sposta solo per comprovate esigenze, da autocertificare in caso di controllo.

La diffusione dell'epidemia da Coronavirus - che, ormai, è stata dichiarata dall'OMS, a livello mondiale, come una vera e propria pandemia - non si ferma. Anzi, i numeri degli ultimi giorni non sembrano affatto incoraggianti tanto da costringere il Governo a rafforzare ancora di più le misure già in atto per rallentare la diffusione del virus che rischia di portare al collasso il sistema sanitario nazionale.

Pertanto, in attesa degli interventi di tipo economico, ora più che mai urgenti per non determinare il collasso anche del sistema economico, si interviene con il nuovo D.P.C.M. 11 marzo 2020 che, per il **periodo 12-25 marzo 2020** dispone, di fatto, il **blocco quasi totale delle attività commerciali** al dettaglio "**non essenziali**".

Leggi anche [Coronavirus: chiuse le attività commerciali non essenziali](#)

Vediamo quali sono i servizi essenziali che restano aperti e invece quali quelli ritenuti non essenziali costretti alla serrata.

Attività essenziali che continuano ad operare

A proposito delle attività che rimangono aperte, nel D.P.C.M. si fa riferimento alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate in un apposito allegato allo stesso decreto.

Si tratta, in particolare, delle seguenti attività:

- ipermercati;

- supermercati;

- discount di alimentari;
- minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2);
- commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4);
- commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- **farmacie**;
- commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Restano aperte anche le **edicole**, i **tabaccai**, le farmacie, le parafarmacie.

Per i negozi di generi alimentari, l'apertura è concessa sia che si tratti di **esercizi commerciali di vicinato**, sia di media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

Per le medie e grandi strutture di vendita, comunque, si presume resti in piedi il divieto di apertura nei prefestivi e festivi come disposto dal D.P.C.M. 9 marzo 2020.

Ci sono, inoltre, alcune tipologie di attività che forniscono **servizi alla persona** e che, pertanto, continuano ad operare. Si tratta di:

- lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- attività delle lavanderie industriali;
- altre lavanderie, tintorie;
- servizi di pompe funebri e attività connesse.

Attività chiuse

Tutte le altre tipologie di attività commerciali al dettaglio diverse da quelle sopra elencate sono obbligate alla chiusura. La serrata riguarda anche:

- i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- le **altre tipologie di servizi alla persona** diverse da quelle elencate in precedenza tra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Chiusura totale anche per le attività dei servizi di **ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Restano escluse le mense e il catering continuativo su base contrattuale, purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

È consentita la sola **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto (a tal proposito si ritiene che dovrebbe restare la possibilità di sfiorare l'orario delle 18, come previsto in precedenza).

Apertura anche per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e **rifornimento carburante** (attività, queste ultime che, chiaramente, restano aperte) situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Altri servizi essenziali garantiti

Sono esclusi dalla serrata e, quindi, restano aperte le **banche** e le **assicurazioni** e, più in generale, tutte le attività che erogano servizi bancari, finanziari, assicurativi.

Stessa sorte per le **attività del settore agricolo, zootecnico** di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Per i servizi di **trasporto pubblico** è prevista la possibilità, per le aziende del settore, di limitare le corse, ma non c'è lo stop totale.

Attività produttive e professionali

Le attività produttive (quindi, *in primis*, le fabbriche) e professionali non si fermano ma ci sono alcune raccomandazioni. In particolare, si raccomanda che:

- a) venga attuato il **massimo utilizzo** da parte delle imprese di modalità di **lavoro agile** per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le **ferie** e i **congedi retribuiti** per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- d) vengano assunti **protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- 8) per le sole attività produttive, siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- 9) in relazione ai punti 7 e 8, si favoriscano, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Comunque, per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Spostamenti

Si ricorda che permane la mancanza di un divieto assoluto di spostamento e l'invito a limitare al massimo gli spostamenti di persone ai soli casi, giustificati da comprovate **esigenze lavorative** o **situazioni di necessità** ovvero per **motivi di salute**.

In caso di controllo da parte delle autorità di polizia, è necessario presentare una apposita **autocertificazione** con i motivi dello spostamento da compilare sul modulo scaricabile dal sito del Ministero dell'Interno o contestualmente in sede di controllo da parte delle Autorità.

Attenzione

In caso di **dichiarazione del falso**, trattandosi di un'autocertificazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, si incorre nei **reati penali** previsti in tal caso.

Al netto dei rischi penali che si corrono in caso di uscite ingiustificate dal proprio domicilio, resta valida la regola del **buon senso** e del **dovere civico** per preservare non solo la propria salute, ma soprattutto quella dei soggetti più esposti all'epidemia.



Copyright © - Riproduzione riservata